



Istituto comprensivo 8 Bologna
Scuola secondaria di I grado "Guido Guinizelli - Carracci"

**ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL I CICLO D'ISTRUZIONE
a.s. 2022-2023**

Criteria e indicazioni di svolgimento

Normativa di riferimento:

D.Lgs 62/2017

DM 741/2017

Nota MIM 4155 del 07/02/2023

Documento di valutazione dell'I.C. 8 inserito nel PTOF 2022-2025

1. Criteri di ammissione e attribuzione del voto di ammissione all'Esame di Stato

Al fine dell'attribuzione del voto di ammissione all'Esame di stato occorre fare riferimento al DM 741/2017 – ART. 2, che prevede quanto segue.

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a. aver frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatta salva l'applicazione di eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b. non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione;

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Il voto espresso nella deliberazione dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli studenti ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame, nei termini di cui all'art.13 del DM 741/2017, per un 50% della valutazione finale.

Nel formulare il voto di ammissione di ogni alunno o alunna all'Esame di Stato, il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti criteri, deliberati dal Collegio docenti:

a. Media dei voti dell'ultimo anno;

b. Giudizio del comportamento dell'ultimo anno;

- c. Impegno e partecipazione nelle attività di lavoro/studio a casa/scuola nel corso del triennio;
- d. Metodo di lavoro nel corso del triennio;
- e. Livello di apprendimento raggiunto nel corso del triennio;
- f. Progressi nell'apprendimento nel corso del triennio;
- g. Curricolo scolastico.

Il voto di ammissione è attribuito in presenza di almeno cinque indicatori associabili all'allievo/a.

I **candidati privatisti** sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. Le prove d'esame si svolgono regolarmente, come descritto dal punto seguente.

2. Prove e svolgimento dell'Esame di Stato

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Presso l'istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti dei Consigli di classe delle classi terze. La commissione si articola in otto sottocommissioni, una per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

L'esame di Stato è costituito da due prove scritte e da un colloquio:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) colloquio orale.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017 e in conformità con quanto previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Per gli alunni NAI o di recente alfabetizzazione si rimanda a quanto previsto dal Piano didattico personalizzato.

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.

2.1 La **prova scritta di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La commissione predispose almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione

2.2 La **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche** accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. La commissione predispose almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

a) problemi articolati su una o più richieste;

b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

2.3 La **prova scritta di lingue straniere** è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

- questionario di comprensione di un testo;
- completamento, riscrittura o trasformazione di un testo;
- elaborazione di un dialogo;
- lettera o e-mail personale;
- sintesi di un testo.

Entro il termine delle prove scritte sarà reso noto il calendario delle prove orali.

2.4 Il **colloquio orale** è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Il colloquio verterà su ciò che gli alunni hanno appreso durante l'anno scolastico in corso, con riferimento alla programmazione e alle relazioni finali delle singole discipline. I candidati potranno iniziare il colloquio con un argomento interdisciplinare a loro scelta, presentando eventualmente materiali o saggi a supporto della verbalizzazione, ad esempio: una mappa

concettuale che illustri i collegamenti tra le materie; una presentazione digitale con immagini, fotografie, parole-chiave o brevi testi; un breve audio-video autoprodotta; cartelloni/poster; disegni o sculture o oggetti o manufatti tecnico-artistici costruiti dall'alunno/a; brani musicali suonati dal vivo dall'alunno/a. Inoltre, per alcune discipline, potranno essere presentati i lavori svolti durante l'anno.

Il discorso nel suo complesso dovrà risultare lineare e flessibile, i collegamenti dovranno avvenire con naturalezza senza forzature. Durante il colloquio i docenti potranno porre domande per approfondire alcuni aspetti del percorso o altri argomenti trattati durante l'anno scolastico.

Per la valutazione delle tre prove si rimanda alle griglie di valutazione pubblicate nel PTOF.

3. Attribuzione del voto finale dell'Esame di Stato e sua comunicazione

La sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. L'Esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con delibera assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in presenza dei seguenti requisiti:

- percorso scolastico del triennio con media uguale o maggiore al 9;
- voto d'esame finale 10 (media tra voto di ammissione e voto esame orale)

I **candidati privatisti** sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.03.2022. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze, redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe, è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Baldelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa D. Lgs 39/93